

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

L'associazione "**Associazione Giovani Psicologi Lombardia Ente del terzo settore**" o anche "**GPL ETS**" è una associazione Ente del terzo settore, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del terzo Settore") e successive modifiche, da ora in avanti denominata "associazione".

L'associazione ha sede nel Comune di Milano e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e professionale.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale nell'ambito dell'Art. 5 punto i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ;

In particolare l'associazione si propone di:

- Diffondere e promuovere la cultura psicologica valorizzando l'immagine dello psicologo nella società tramite la realizzazione, promozione e sostegno di progetti, incontri, dibattiti, presentazioni, conferenze, seminari, riunioni informative, azioni e campagne di sensibilizzazione, spettacoli, corsi, stages, tirocini formativi, workshop, di durata variabile, utili ai fini del raggiungimento degli scopi di informazione e prevenzione, rivolgendosi

all'individuo e alla collettività, alle strutture pubbliche e private e facilitando scambi culturali, scientifici, tecnici e aggregativi all'interno e all'esterno della comunità professionale.

- Garantire un'adeguata formazione professionale degli Psicologi, con particolare riferimento ai giovani psicologi e ai laureati in psicologia, agevolandone l'accesso all'esercizio professionale e creando opportunità di crescita e sviluppo professionale.
- Favorire l'integrazione professionale dei giovani psicologi nella comunità scientifica, sociale e politico-professionale attraverso la valorizzazione delle specifiche abilità, competenze e risorse e mantenendo i contatti col mondo accademico-professionale.
- Promuovere e salvaguardare il benessere psicologico della persona e della collettività attraverso attività di divulgazione della cultura della psicologia.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione può, inoltre:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà, in diritto di superficie o in usufrutto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, con enti pubblici e privati, nonché con organismi sovranazionali, che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, concessionaria, locataria, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima. L'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) partecipare, costituire, ovvero concorrere alla costituzione di società, sempre in via

accessoria e strumentale, diretta o indiretta, rivolta al perseguimento degli scopi

istituzionali, a condizione che gli eventuali utili siano destinati al raggiungimento dei

medesimi scopi

e) ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi statutari.

L'Associazione può svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle

proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione

di eventi culturali, ricreativi, feste, manifestazioni, ivi compresa l'attività di

somministrazione di alimenti e bevande e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni

di legge.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore di terzi, avvalendosi in modo

prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti

associati. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di

lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare fun-

zionamento o nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso,

il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti stabiliti

dalla normativa del terzo settore. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di

interesse generale, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto

di quanto stabilito dall'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativi provvedimenti attuativi.

L'associazione può realizzare altresì attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e

continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei

principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Possono aderire all'associazione i soci persone fisiche iscritti all'Albo degli Psicologi, i lau-

reati in Psicologia, entro il 15° anno dal conseguimento del diploma di Laurea Magistrale in

Psicologia (laurea specialistica), i laureati triennali in Psicologia e, nei limiti previsti, gli Enti

del Terzo settore o senza scopo di lucro, nonché le persone giuridiche strettamente legate

al mondo della psicologia che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne

condividono lo spirito e gli ideali.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo

stabilito dal Codice del Terzo settore.

L'Associazione si compone di si compone di soci FONDATORI, ORDINARI, JUNIOR e ONO-

RARI:

- Soci FONDATORI: sono i soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione e coloro che per cooptazione dei fondatori acquisiscono tale qualifica.

- Soci ORDINARI: sono tali coloro che sono ammessi a far parte dell'Associazione dallo stesso Consiglio Direttivo. Il socio ordinario decade dalla sua qualifica al termine del 15° anno dal conseguimento del diploma di Laurea Magistrale in Psicologia. A seguito della decadenza il socio effettivo che si sia distinto per particolari meriti può partecipare, qualora ne faccia richiesta, all'Associazione nella veste di socio onorario.

- Soci JUNIOR: sono tali coloro che hanno conseguito la laurea triennale in Psicologia, e sono ammessi a far parte dell'Associazione dal Consiglio Direttivo. Al momento del conseguimento della Laurea Magistrale in Psicologia, il socio junior è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo, che provvederà ad aggiornare la sua posizione. La qualifica di socio Junior può mantenersi per un massimo di 10 anni dalla prima iscrizione all'Associazione.

- Soci ONORARI: sono quelle persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per una proficua attività in favore degli scopi dell'Associazione, il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei membri il conferimento di tale titolo, non hanno alcun diritto di voto e non sono tenuti al versamento della quota di iscrizione. I soci onorari sono in-

vitati a partecipare alla vita dell'Associazione e possono, su richiesta del Consiglio,

esprimere il proprio parere sui casi di interesse generale. Tale parere non potrà mai es-

sere vincolante per il Consiglio. La qualifica di socio onorario ha validità quinquennale.

Divengono automaticamente soci onorari gli ex Presidenti dell'Associazione

Tutte le tipologie di associati godono dei medesimi diritti associativi.

L'ammissione all'associazione è approvata dal Consiglio Direttivo o da suo delegato su do-

manda, effettuata anche in modalità telematica, dall'interessato o in caso di soggetto giuri-

dico dal legale rappresentante dello stesso. La deliberazione è comunicata all'interessato e

annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo deve, entro sessan-

ta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che

sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile. Lo status di

associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Sono

escluse partecipazioni temporanee alla vita associativa.

ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo ogni forma di

discriminazione. I soci sono tenuti a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la

quota associativa e con eventuali contributi, non aventi carattere patrimoniale, finalizzati

allo svolgimento dell'attività associativa. La quota associativa è annuale, non è trasferibile,

né restituibile in caso di recesso, scioglimento, decesso o di perdita della qualità di associa-

to e deve essere versata nel termine stabilito annualmente dall'associazione.

Ciascun associato ha diritto:

- di eleggere gli organi associativi e di essere eletto negli stessi;

- di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;

- di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

- di recedere in qualsiasi momento;

- di esaminare i libri sociali, secondo le modalità stabilite dall'Associazione;

- di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate ai sensi di Legge.

Ciascun associato ha il dovere:

-di rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le delibere degli organi sociali;

- di svolgere, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento delle finalità associative, senza fini di lucro, anche indiretto;

- di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde in caso di decesso, recesso o esclusione e in ogni caso a seguito dello scioglimento dell'associazione.

Gli associati decadono altresì nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- al termine del 15° anno dal conseguimento del diploma di Laurea Magistrale in Psicologia.
- nel caso in cui i soci raggiungano i suddetti limiti e rivestano una carica nell'Associazione la qualifica di socio verrà conservata insieme alla carica sino al termine del mandato.

L'associato può in ogni momento recedere dall'associazione mediante comunicazione (*scritta*) al Consiglio Direttivo. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunica-

zione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni

eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmis-

sibili. Il recesso non comporta la restituzione delle stesse o di altre somme eventualmente

versate all'associazione, né può essere vantato alcun diritto sul patrimonio dell'associazione

stessa. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, dall'eventuale Regola-

mento interno e dalle delibere degli organi sociali, può essere escluso dall'associazione me-

diate deliberazione del Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni

dell'associato. La decisione deve essere comunicata all'interessato il quale, entro trenta

giorni da tale comunicazione, può ricorrere contro il provvedimento nei termini di Legge.

In caso di mancato versamento della quota associativa nei termini e nelle modalità annual-

mente previsti dal Consiglio, il socio si intende decaduto e pertanto perde la qualifica di

associato.

ART. 6 (Attività di volontariato)

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di

lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite

neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effetti-

vamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni defini-

te dal Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di

lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con

l'associazione. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono

assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi, ai sensi di Legge.

ART. 7 (Organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;

- Il Presidente;

- l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla Legge.

Gli organi sociali durano in carica 4 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Fatta eccezione per l'Organo di controllo, ove previsto dalla Legge, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi, tuttavia, possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 8 (Assemblea dei soci)

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio Direttivo o di un membro del Consiglio delegato per l'approvazione della domanda stessa.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. E' possibile rappresentare per delega fino a un massimo di quattro associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati o tra le persone ritenute idonee a garantire il buon andamento della associazione nel rispetto del limite previsto dall'art 26 c.2 DLgs 117/2017;

- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;

- approvare il bilancio di esercizio, nelle forme e modalità previste dalla Legge e, ove previ-

sto per Legge, il bilancio sociale;

- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conse-

guenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, deri-

vanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla Legge;

- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della doman-

da di adesione all'associazione, garantendo all'aspirante associato la più ampia garanzia di

contraddittorio;

- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo

per motivi di urgenza;

- approvare eventuali Regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;

- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla

sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello Statuto;

- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una

volta all'anno per l'approvazione del bilancio e del bilancio sociale, ove previsto dalla Legge,

e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente, o da chi ne fa le veci, o su

richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno

un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata, almeno sette giorni prima della riunione, mediante comunicazio-

ne scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite e.mail, lettera, telefax, o con altro

mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei desti-

natari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, mediante voto palese, tranne quelle riguardanti le persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

ART. 9 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione e opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di

rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale

del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, eletti

dall'Assemblea dei soci tra i propri associati, nel rispetto delle norme sull'ineleggibilità e

decadenza di cui all'art. 2382 C.C., per la durata di quattro esercizi. I membri del Consiglio

Direttivo sono rieleggibili nei termini di Legge se previsto dalla stessa.

Si applica l'art. 2475-ter C.C. al conflitto di interessi dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non

espressamente demandati per Legge o per Statuto all'Assemblea dei soci o ad altro organo

associativo. In particolare, tra gli altri, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea, amministrare e curare la realizzazione delle atti-

ività sociali;

- formulare programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea

dei soci;

- curare la gestione contabile e delle risorse economiche dell'associazione e predisporre il

bilancio di esercizio e, ove previsto per Legge, il bilancio sociale;

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- eleggere il Presidente e uno o più Vice Presidenti;

- nominare, se ritenuto opportuno, il Segretario e/o il Tesoriere, che possono essere scelti

anche tra persone non facenti parte del Consiglio Direttivo;

- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei com-

ponenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presiden-

te. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscrit-

to dal Presidente e dal Segretario, all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del

Consiglio Direttivo. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo, effettuate attraverso cooptazione da parte dello stesso Consiglio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea dei soci utile. I membri così nominati scadono con gli altri componenti eletti. Qualora venga a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza dei componenti, decade l'intero Organo. Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 10 (Il Presidente)

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio. Le eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

E' eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto. Almeno un mese prima della scadenza del suo mandato e di quello del Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea dei soci per procedere alla nuova nomina. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca decisa, per gravi motivi, dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente o i Vice Presidenti dell'associazione sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla

Legge o, in mancanza di essi, qualora l'Assemblea dei soci lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 C.C., devono essere scel-

ti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 C.C. Nel caso di organo collegiale, i

predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei

principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8

giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre,

al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione

legale di conti. In tal caso, l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti

nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto dalla

Legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio sociale dà atto

degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche indi-

vidualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli ammini-

stratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti

dall'art. 31 del Codice del Terzo settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale

dei conti o una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

ART. 13

(Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le risorse economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari, non destinati ad incremento del patrimonio;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi da convenzioni;
- attività di raccolta fondi;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi di Legge.

ART. 14 (Bilancio e scritture contabili)

L'esercizio sociale dell'Associazione è annuale e decorre dal 01 gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del Codice del Terzo settore e dalle relative norme di attuazione. Il bilancio consuntivo, nelle forme previste dalla Legge, è predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere approvato dall'Assemblea e depositato nei termini previsti dalla normativa. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle

attività diverse, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, con le modalità previste dalla

Legge.

ART. 15 (Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione, ove previsto dalla Legge, deve redigere, approvare, depositare presso il Re-

gistro unico nazionale del Terzo settore e, se previsto dalla normativa pubblicare sul proprio

sito internet, il Bilancio sociale con le modalità indicate dall'art. 14 del Codice del Terzo set-

tore. L'associazione, ove previsto dalla Legge, deve pubblicare annualmente e tenere ag-

giornati nel proprio sito internet, o con altre modalità previste dalle norme, gli eventuali

emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi

di amministrazione e di controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 16 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;

- libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci;

- libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;

- libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo (se nominato);

- libro delle adunanze e deliberazioni di eventuali altri organi sociali (se nominati);

- libro dei volontari, contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione (se presenti).

ART. 17 (Convenzioni e regolamenti)

Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 56 comma 1

del Codice del Terzo settore, sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina an-

che le modalità di attuazione, e sono conservate presso la sede dell'associazione. Si richia-

ma quanto previsto dall'art. 18, comma 3 del Codice del Terzo settore in tema di copertura

assicurativa ed oneri connessi.

L'associazione potrà dotarsi di particolari norme di funzionamento interno mediante la predisposizione di regolamenti interni a cura del consiglio direttivo previa approvazione da parte dell'assemblea.

ART. 18 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, l'Assemblea dei soci nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui al co. 1, dell'art. 45 del Codice del Terzo settore, qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro Ente del Terzo settore avente analoga natura giuridica e analoghe finalità.

Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

ART. 19 (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico, nonché alle norme fiscali ed in particolare quelle previste per gli enti del terzo settore.